



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
INTERNE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE
NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO
L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI IL SEGNALANTE È
VENUTO A CONOSCENZA NEL CONTESTO
LAVORATIVO
(WHISTLEBLOWING)**

Approvata con delibera del Consiglio del 20 luglio 2026



Sommario

Premessa	3
Cos'è il Whistleblowing	3
Titolo I – Procedure di segnalazione	4
Art. 1. Soggetti del sistema di segnalazione.....	4
Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione.....	5
Art. 3. Modalità di presentazione della segnalazione interna	8
Art. 4. Attività di accertamento delle segnalazioni	10
Titolo II - Il Sistema di tutele	13
Art. 5. Condizioni di tutela	13
Art. 6. Tutela da discriminazioni e ritorsioni	16
Art. 7 Trattamento dei dati personali	17
Art. 8. La conservazione dei dati	18
Art. 9. Sistema di responsabilità	18
Disposizioni finali.....	18



Premessa

Cos'è il Whistleblowing

Il whistleblowing è il sistema di segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

A tal fine, la presente procedura disciplina le modalità di segnalazioni interne all'Ente e, in particolare:

- definisce l'ambito di applicazione del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- circoscrive l'oggetto e i contenuti della segnalazione secondo le previsioni di cui al d.lgs. 24/2023;
- identifica e disciplina i canali interni attraverso cui effettuare la segnalazione interna all'Ente;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione interno dell'Ente, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 24/2023.



Titolo I – Procedure di segnalazione

Art. 1. Soggetti del sistema di segnalazione

Quali ruoli sono previsti

SEGNALANTE	È il destinatario della procedura che effettua la Segnalazione. Secondo il d.lgs. 24/2023 i segnalanti sono: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente; h) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
SEGNALATO – PERSONA COINVOLTA	È il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del segnalante.
FACILITATORE	È il soggetto operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione
PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Sono le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
COLLEGHI DI LAVORO	Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con la persona che segnala un rapporto abituale e corrente.
ENTI DI PROPRIETÀ PRIVATA	Ente di proprietà della persona segnalante (sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi).
ENTI PER IL QUALE	Enti per i quali il segnalante lavora (Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI PARMA**



Via Po 134, 43125 Parma C.F. 80006410346 Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax)
Mail: segreteria@omceopr.it Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it sito: www.omceopr.it

SEGNALANTE LAVORA	un'amministrazione/ente segnali o denunci una violenza avvenuta in quest'ultimo)
ENTI CHE OPERANO NEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO	Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante anche se non di proprietà. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presta lavoro o servizio.
R.P.C.T.	È il responsabile nominato ai sensi della L. 190/2012 ed è il destinatario delle segnalazioni della presente procedura.
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
ISTRUTTORE	Soggetto che fa parte della struttura di supporto del RPCT che è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni se autorizzato dal RPCT ed è soggetto ai medesimi vincoli di riservatezza.

Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Violazione	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e/o dell'amministrazione.
Violazione del diritto dell'UE	- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato I al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE; - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa



	applicabile in materia di imposta sulle società; 4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.
Violazione del diritto nazionale:	1. Illeciti civili; 2. Illeciti amministrativi; 3. Illeciti penali; 4. Illeciti contabili.
Cosa NON può essere oggetto di segnalazione:	1. Le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (maladministration); 2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. 3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023. 4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Oggetto della Segnalazione

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.



Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del **CONTESTO LAVORATIVO**.

CONTESTO LAVORATIVO

Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto di lavoro che indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione interna avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del segnalante.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È espressamente vietato il ricorso a espressioni ingiuriose; l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria e/o con finalità puramente diffamatorie o calunniose.

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri



soggetti; deve contenere tutte le informazioni e i dati conosciuti dal segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità se conosciute o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

Art. 3. Modalità di presentazione della segnalazione interna

Il segnalante deve inviare la segnalazione al RPCT tramite uno dei canali istituiti dall'Ente. Il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni secondo la presente procedura.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale ultimo soggetto indicherà alla persona segnalante la data di trasmissione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

CANALE INTERNO SEGNALAZIONE SCRITTA	1. TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE	Tramite il servizio postale in busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esterno rechi la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING".
	2. CANALE INFORMATICO	Tramite accesso al software al link

Per le segnalazioni tramite il servizio postale il segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica reperibile sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione".

Il modulo deve essere compilato dal segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire al RPCT tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione. Il RPCT una volta ricevuta la segnalazione la registrerà sul registro delle segnalazioni whistleblowing fornendo una numerazione progressiva per ciascuna segnalazione.

Il contenuto della segnalazione e il nominativo del soggetto segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di segnalazione. Il



registro delle segnalazioni, la segnalazione, il nominativo del segnalante nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso saranno conservati presso la sede dell'Ente in armadio dedicato provvisto di chiusura le cui chiavi sono nella esclusiva disponibilità del RPCT. Il RPCT potrà autorizzare un soggetto istruttore, debitamente formato sulla disciplina di cui al d.lgs. 24/2023, a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare. In ogni caso, il RPCT avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione.

Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite la modalità indicata nel modulo di segnalazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Per le modalità di segnalazione tramite canale informatico, si precisa che il software whistleblowing utilizzato è un software as a service (SaaS) basato su GlobaLeaks Free and Open Source Software e realizzato da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale in collaborazione Transparency International Italia.

La sicurezza del trattamento viene documentata attraverso la Valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 GDPR e allegata alla presente.

Il Segnalante dovrà accedere alla piattaforma tramite il pulsante “invia segnalazione” :

Se vuoi segnalare un caso di corruzione clicca qui.

Invia una segnalazione

L'operazione di invio della segnalazione restituisce al segnalante un codice che corrisponde all'identificativo univoco della segnalazione.

Il segnalante dovrà avere cura della conservazione del codice per monitorare lo stato della segnalazione che potrà controllare attraverso l'applicativo web raggiungibile mediante il link sopra citato:

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Accedi



Il RPCT riceve una e-mail sulla casella di posta elettronica istituzionale dedicata alla ricezione delle segnalazioni che notifica la presenza di una nuova segnalazione nel portale del Whistleblowing, a cui accede dal link presente nel corpo dell'e-mail.

Il RPCT è l'unico soggetto ad avere le password di accesso alla casella di posta elettronica istituzionale dedicata alla ricezione delle segnalazioni e al portale online.

Il portale richiede username e password in possesso del solo RPCT per accedere alla lista delle Segnalazioni. La password dovrà essere cambiata, a cura del RPCT ogni 90 giorni.

Il RPCT per visualizzare la nuova segnalazione dovrà selezionarla dalla lista.

Il portale consente una registrazione cronologica delle segnalazioni con registrazione della data e dell'ora di ricezione delle segnalazioni.

Il RPCT potrà autorizzare un soggetto istruttore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare.

In ogni caso, il RPCT avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione.

Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Art. 4. Attività di accertamento delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentati.

Laddove l'Ente intenda creare un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica



e di analisi delle segnalazioni oggetto della presente procedura (ruolo di Istruttore) questo sarà composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'Ente ed i componenti saranno identificati in apposito atto organizzativo che verrà reso noto ai dipendenti. Tale personale dovrà essere debitamente formato sui contenuti di cui al d.lgs. 24/2023.

Entro n. 7 giorni dalla ricezione della segnalazione il RPCT comunica al segnalante la ricezione dell'istanza.

Entro n. 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il RPCT decide sull'ammissibilità dell'istanza. La segnalazione è considerata inammissibile per:

- Assenza della lesione all'interesse o all'integrità pubblica;
- incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- finalità palesemente emulativa;
- contenuto generico della segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può chiedere al segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dal RPCT o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti il RPCT procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante le modalità indicate dal segnalante nella segnalazione.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate e caratterizzate da particolari.

Il RPCT comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al segnalante con le modalità



indicate dal segnalante in sede di presentazione della segnalazione.

Il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e figure interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni. Tali soggetti saranno soggetti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per il RPCT.

In ipotesi di comunicazione tramite e-mail al RPCT è preclusa la possibilità di inviare messaggi contenenti i riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione nonché di utilizzare differente casella di posta elettronica rispetto a quella dedicata alla presente procedura.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo ed al responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di legge;

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante, con comunicazione scritta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo politico può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini a fronte di richiesta motivata da parte del RPCT.

Il RPCT potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie competenti per i profili di competenza.



Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione, di volta in volta individuato, il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione. Tale soggetto sarà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Titolo II - Il Sistema di tutele

Art. 5. Condizioni di tutela

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n.24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:	1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione; 2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, e le condizioni per la sua applicazione; 3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni; 4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:	a) al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del d.lgs. 24/2023; b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare,



anche in ipotesi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Il segnalante, i soggetti menzionati nella segnalazione, i colleghi di lavoro, i facilitatori, gli enti del segnalante non possono subire alcuna ritorsione.

Tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

2. L'Ente deve garantire la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

La riservatezza della persona coinvolta o menzionata viene garantita anche:

- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente; -
quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.



Non è punibile il soggetto (persona fisica o giuridica) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata. In tale ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.



Art. 6. Tutela da discriminazioni e ritorsioni

Eventuali comportamenti adottati in violazione delle misure di tutela del segnalante e/o di altri soggetti protetti dal d.lgs. 24/2023, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione effettuata.

L'Ente promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione dedicati.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

Esempi di ritorsioni previste dal d.lgs. 24/2023 sono:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni.

Per godere della protezione:



- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

L'Ente garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della presente procedura, applicando le misure richieste dall'art. 13 D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poterne rilevare l'identità del segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

L'Ente, prima dell'inizio del trattamento, effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR per documentare e valutare le misure di sicurezza applicate ai canali di segnalazione interni.

La valutazione di impatto descrive le modalità adottate per informare gli interessati ai sensi dell'art. 13-14 GDPR. La valutazione di impatto documenta i casi in cui sia necessario raccogliere il consenso per il trattamento dei dati personali.

In fase di raccolta, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.



Il RPCT e gli eventuali delegati sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies D.Lgs. 196/2003.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 -undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

WhistleblowingPA, è nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 8. La conservazione dei dati

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile.

La valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali individua eventuali altri tempi di conservazione dei dati sulla base dei processi applicabili.

Art. 9. Sistema di responsabilità

L'Ente vieta qualsiasi forma di ritorsione - atto o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causa o possa causare danno - connessa alla segnalazione effettuata.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente procedura configurano responsabilità disciplinare.

Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica annuale da parte del RPCT per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.



La presente procedura è trasmessa alle organizzazioni sindacali.

Il RPCT curerà la massima diffusione e la formazione inerente la presente procedura.

Le informazioni sulle procedure di whistleblowing attivate dall'Ente sono consultabili e accessibili a tutte le parti interessate, compresi tutti i potenziali whistleblower, nella pagina web del sito istituzionale dell'Ente.